

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 1 di 9		

## INDICE

1. **Scopo e campo di applicazione**
2. **Termini e definizioni**
3. **Responsabilità**
4. **Distribuzione**
5. **Modalità di svolgimento dei controlli**
6. **Certificato, attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico, dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico**
7. **Registro delle macchine**
8. **Modalità di riferimento alla conformità al DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE)**
9. **Regolamento per l'uso del marchio di certificazione TÜV Italia**
10. **Sospensione del certificato**
11. **Ritiro/annullamento del certificato**
12. **Registrazione dei reclami**
13. **Modifiche alle macchine certificate**
14. **Modifiche alle regole del sistema di certificazione**
15. **Riservatezza**
16. **Ricorsi**
17. **Scadenze (mese di agosto)**
18. **Tariffario**
19. **Fatturazione**

01	14/05/09	Eliminati rif. alle verifiche periodiche piattaforme elevatrici, aggiornato regolamento uso marchio		
00	20/12/06	Prima emissione		
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI DC	APPROVAZIONE FIRMA DI AD

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 2 di 9		

## 1. Scopo e campo di applicazione

Questa sezione definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per la verifica e la certificazione delle macchine e dei relativi componenti di sicurezza (di seguito "macchine") in accordo ai seguenti documenti normativi e legislativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24 luglio 1996 intitolato: "Regolamento per l'attuazione della direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
- Direttiva Macchine 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Più precisamente le attività cui si applica il presente regolamento sono:

- le procedure di certificazione CE di cui all'articolo 4 comma 1 lettere b) e c) del DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE),
- le certificazioni di terza parte di macchine non comprese tra quelle elencate nell'allegato IV del DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE), consistenti in prove e/o esami di tipo.

Le norme di riferimento per la certificazione delle macchine sono principalmente quelle armonizzate ai sensi della direttiva macchine, i cui riferimenti sono periodicamente pubblicati sul sito internet della commissione europea:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html>

Oltre ad esse, in particolare per le certificazioni di terza parte, possono essere prese a riferimento altre norme e specifiche tecniche emesse dai organismi di normazione internazionali (CENELEC, CEN) e nazionali (UNI, CEI), qualora costituiscano utile riferimento in quanto largamente diffuse ed utilizzate nel mercato.

Si precisa che TÜV Italia, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle macchine,
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione delle macchine;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione delle macchine.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica e certificazione delle macchine erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di macchine già certificate.

## 2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle macchine è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- Direttiva Macchine 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine,
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24 luglio 1996 intitolato "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine",
- Norma UNI CEI EN 45020 "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".

 Italia	MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 3 di 9		

### 3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica e certificazione delle macchine.

TÜV Italia ha facoltà di delegare ad altri (ad esempio laboratori o altri organismi notificati) l'esecuzione di parti delle attività descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

### 4. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito Internet [www.tuv.it](http://www.tuv.it).

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea. Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto col TÜV Italia vengono informati dell'esistenza della nuova versione.

### 5. Modalità di svolgimento dei controlli

Le modalità generali di svolgimento delle certificazioni CE delle macchine sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24 luglio 1996 (Direttiva Macchine 98/37/CE) ed alle norme di riferimento richiamate al punto 1.

Le modalità particolari adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle certificazioni CE sono precisate in apposite procedure operative (documenti PMA-XX); tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Le certificazioni di terza parte delle macchine non elencate nell'allegato IV del DPR 459/96, (Direttiva Macchine 98/37/CE) vengono rilasciate in conformità alle norme specificate dal cliente nella domanda di certificazione e, qualora non dichiarate, a quelle applicabili in relazione alla tipologia di macchina.

Il cliente interessato al rilascio di una certificazione (CE o di terza parte) compila un modulo di domanda di certificazione in cui vengono riportate le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente (ragione sociale, nome, indirizzo e stato giuridico dell'azienda),
- descrizione delle macchine da certificare, il sistema di certificazione e le norme applicabili per ciascuna di esse, se conosciute da chi presenta la domanda,
- campo di applicazione della certificazione richiesta,
- dichiarazione del richiedente in cui accetta di conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione e di fornire ogni necessaria informazione per la valutazione dei prodotti da certificare.

L'ordine si intende formalmente accettato solo con la successiva emissione della conferma d'ordine da parte di TÜV Italia, che chiude ufficialmente la fase contrattuale.

I controlli in campo e/o in laboratorio sono preceduti da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 4 di 9		

## 6. Certificato, attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico, dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico

### a) Certificato

Il certificato viene emesso da TÜV Italia su apposita modulistica dopo esito positivo degli esami e dei controlli:

- di cui all'allegato VI del DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE): certificato di conformità CE,
- di cui alle norme di riferimento per le macchine non elencate nell'allegato IV del DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE): certificato di conformità.

Il certificato viene emesso nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

### b) Attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico

Qualora il richiedente (fabbricante) abbia deciso di applicare la procedura di valutazione della conformità che prevede di sottoporre a verifica il fascicolo tecnico della macchina elencata nell'allegato IV e conforme alle norme armonizzate, l'attestato di adeguatezza del fascicolo tecnico viene rilasciato nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del controllo della corretta applicazione delle suddette norme.

### c) Dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico

Qualora il richiedente (fabbricante) abbia deciso di applicare la procedura di valutazione della conformità che prevede di depositare il fascicolo tecnico della macchina elencata nell'allegato IV e conforme alle norme armonizzate, la dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico viene rilasciata nell'arco di 5 giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto fascicolo.

## 7. Registro delle macchine

Una volta emesso il certificato, l'attestato di adeguatezza o la dichiarazione di deposito del fascicolo tecnico (vedere precedente par. 6), TÜV Italia aggiorna il proprio "registro delle macchine.

Detto registro è articolato in due sezioni:

- sezione dedicata alle macchine certificate CE in accordo al DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE),
- sezione dedicata alle macchine non elencate nell'allegato IV del DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE) e soggette a certificazione di terza parte,

Il registro riporta almeno le seguenti informazioni, secondo quanto appropriato in funzione della specifica sezione:

- l'identificazione della macchina
- il fabbricante
- la data di emissione del rapporto
- la data di emissione del certificato

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

## 8. Modalità di riferimento alla conformità al DPR 459/96 (Direttiva Macchine 98/37/CE)

Qualora il cliente desideri pubblicizzare la conformità della macchina al DPR 459/96 (Direttiva macchine 98/37/CE), può adottare le modalità descritte nei seguenti capoversi (a) e (b).

Se il cliente intende adottare modalità di riferimento diverse da quelle esposte nei capoversi (a), (b), il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.

- a) Esami e controlli finalizzati alla certificazione CE di cui all'articolo 4 comma 1), lettera b) o c) del DPR 459/96 (Direttiva macchine 98/37/CE)

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 5 di 9		

Nel caso degli esami e controlli di cui all'articolo 4 comma 1), lettera b) o c) del DPR 459/96 (Direttiva macchine 98/37/CE) e, una volta ottenuto il certificato e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può far riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quella determinata macchina e non altri prodotti e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema).

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del certificato TÜV Italia purché in accordo alle prescrizioni seguenti: sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 9 e 10), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

b) Esami e controlli finalizzati alla certificazione di terza parte delle macchine non elencate nell'allegato IV del DPR 459/96 (Direttiva macchine 98/37/CE)

Nel caso di esito positivo degli esami e dei controlli finalizzati alla certificazione di terza parte delle macchine non elencate nell'allegato IV del DPR 459/96 (Direttiva macchine 98/37/CE), il cliente non può fare direttamente riferimento al certificato nelle proprie dichiarazioni CE di conformità della macchina, tuttavia può fare riferimento al certificato nel fascicolo tecnico che il cliente deve costituire in conformità all'allegato V per comprovare la conformità della macchina al suddetto decreto.

Ciò può essere fatto alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quella determinata macchina e non altri prodotti e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema).

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del certificato TÜV Italia purché in accordo alle prescrizioni seguenti: sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 9 e 10), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

## **9. Regolamento per l'utilizzo del marchio di certificazione TÜV Italia**

### **1. Generalità**

1.1 L'uso del marchio TÜV Italia secondo i criteri di cui al presente Regolamento è concesso al termine positivo dell'iter di certificazione di terza parte alle aziende che, sottoscrivendo il "*Contratto di certificazione ed uso del marchio*" allegato all'offerta, ne abbiano fatta esplicita richiesta.

Con la sottoscrizione di detto contratto, l'azienda che ha ottenuto la certificazione di uno o più prodotti si impegna ad operare sempre secondo le regole riportate in detto contratto.

1.2 TÜV Italia valuta periodicamente le macchine per le quali è stato concesso l'uso del marchio, al fine di confermare la conformità della produzione al tipo certificato ed alle norme di riferimento, nonché per controllare il corretto utilizzo del marchio.

Le attività di sorveglianza sono eseguite conformemente alla procedura PMA-01.

1.3 Di ogni documento od oggetto riportante il marchio deve essere conservata copia o campione a disposizione di TÜV Italia o fornita evidenza su richiesta del medesimo.

1.4 Le aziende certificate devono tenere a disposizione di TÜV Italia e dei suoi ispettori adeguata descrizione degli usi del marchio da essi previsti e regolamentati in conformità al presente Regolamento.

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 6 di 9		

2. Criteri per l'uso del marchio da parte delle aziende certificate

Il marchio non deve essere utilizzato in maniera tale da lasciare intendere che TÜV Italia abbia certificato od approvato il sistema di gestione aziendale, o in altra maniera comunque fuorviante.

- 2.1 Il marchio può essere evidenziato laddove previsto in conformità alla *"Guida ai marchi di certificazione"* in vigore alla data del rilascio del certificato, nella sezione dedicata ai marchi di certificazione di prodotto.
  - 2.2 Il marchio deve avere le caratteristiche (dimensioni, colore, ecc... ) riportate nella *"Guida ai marchi di certificazione"* in vigore alla data del rilascio del certificato di conformità.
3. Versioni del marchio di certificazione
- 3.1 Le versioni del marchio sono quelle riportate *"Guida ai marchi di certificazione"* in vigore alla data del rilascio del certificato di conformità, nella sezione dedicata ai marchi certificazione di prodotto. In figura 1 è riportato un facsimile; i marchi utilizzabili in realtà sono forniti ai clienti in formato elettronico.



Figura 1  
(FACSIMILE marchio TÜV Italia)

La *"Guida ai marchi di certificazione"* è disponibile consultando il sito internet:

<http://www.tuv.it/tuvitalia/guidaMarchi.asp>

4. Sospensione o ritiro della certificazione

- 4.1 L'azienda alla quale sia stata sospesa, in toto, la certificazione deve sospendere l'utilizzo del marchio in qualsivoglia forma e sede consentita dal presente Regolamento per tutto il periodo di sospensione del certificato di conformità.
- 4.2 L'azienda alla quale sia stata revocata o comunque ritirata la certificazione relativa ad un prodotto, deve cessare definitivamente l'utilizzo del marchio in qualsivoglia forma e sede consentita dal presente Regolamento.

5. Sanzioni

- 5.1 Le violazioni al presente regolamento da parte delle aziende certificate saranno sanzionate da TÜV Italia con l'adozione dei seguenti provvedimenti, in ordine di severità:

- richiamo sottoscritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive,
- in caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutte le certificazioni in possesso dell'azienda per tutto il periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza,
- in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutte le certificazioni come sopra,
- l'uso doloso o fraudolento del marchio da parte delle aziende certificate sarà perseguito da TÜV Italia nei termini previsti dalla legge.

 Italia	MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 7 di 9		

## 10. Sospensione del certificato di conformità

TÜV Italia – per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato di conformità già concesso.

In tali casi, il cliente perde – per il periodo di tempo considerato – il diritto di fare riferimento al certificato secondo le modalità descritte al par.8.

In particolare la sospensione del certificato di conformità può avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente fa riferimento al certificato in modo difforme dalle regole prescritte (vedere par. 8);
- il cliente non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate.
- la sorveglianza periodica, laddove prevista, ha esito negativo;
- cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (vedere par. 12);
- il cliente modifica la macchina certificata senza informare TÜV Italia (vedere par. 13);

In caso di sospensione del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale al cliente, comunicando anche le condizioni che il cliente stesso deve soddisfare – entro uno specificato periodo di tempo – affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga definitivamente annullato.

TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

Se il cliente soddisfa le condizioni stabilite da TÜV Italia, TÜV Italia revoca la sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale al cliente; in caso contrario TÜV Italia provvede al ritiro del certificato (vedere par.11).

Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione.

## 11. Ritiro / annullamento del certificato di conformità

TÜV Italia – per motivi di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto al cliente – ha facoltà di annullare la validità del certificato di conformità già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata al cliente di far riferimento ad esso nei modi descritti al par. 8.

In particolare il ritiro / annullamento del certificato di conformità può avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato;
- TÜV Italia modifica le regole del sistema di certificazione e il cliente non può o non vuole conformarsi ai nuovi requisiti.

L'annullamento del certificato viene senz'altro attuato quando sia il cliente stesso a farne formale richiesta a TÜV Italia.

Il ritiro / annullamento del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e TÜV Italia ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente al ritiro / annullamento del certificato di conformità, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

## 12. Registrazione dei reclami

Il cliente deve provvedere a quanto segue:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti la macchina oggetto del certificato;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di TÜV Italia.

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 8 di 9		

### 13. Modifiche alle macchine certificate

Il cliente deve informare preventivamente TÜV Italia di qualsiasi modifica intenda apportare alla macchina certificata; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TÜV Italia.

In tali situazioni, TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi, eventualmente accompagnati da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TÜV Italia non gli abbia notificato il proprio consenso.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par. 9).

Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TÜV Italia una revisione del proprio certificato.

Anche in questa situazione TÜV Italia valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

### 14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento.

In tal caso, però, TÜV Italia consente ai clienti che possiedono un certificato di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste ai clienti, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora il cliente non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento del certificato (vedere par. 10).

### 15. Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica e certificazione delle macchine vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori.

### 16. Ricorsi

Il cliente che utilizza i servizi di verifica e certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate da TÜV Italia, affinché esse vengano riesaminate.

Tali reclami vengono registrati dal TÜV Italia ed esaminati dal direttore della certificazione, che è tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta al ricorrente entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Qualora il ricorrente si dichiari ancora insoddisfatto, può rivolgere un appello scritto all'amministratore delegato del TÜV Italia.

L'amministratore delegato è anch'esso tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dall'appello.

TÜV Italia conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed agli appelli.

 Italia	<b>MANUALE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE</b>	MA-05	2 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.01
<b>REGOLAMENTO PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE</b>		Pag. 9 di 9		

#### **17. Scadenze (mese di agosto)**

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto o lo includano, essi sono da intendersi automaticamente prolungati di un ulteriore mese.

#### **18. Tariffario**

Le tariffe del TÜV Italia relative alla certificazione delle macchine sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- cifra forfettaria per la verifica e certificazione (diversificata in funzione del tipo di attività);
- rimborso chilometrico;
- rimborso spese vive;
- extra ad esempio in caso di ripetizione parziale di controlli per cause non imputabili a TÜV Italia.

#### **19. Fatturazione**

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di controllo programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo del controllo;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.